

IVA - COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI IVA DI IMPORTO NON INFERIORE A 25.000 EURO PER L'ANNO 2010 E 3.000 EURO PER L'ANNO 2011- PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 22 DICEMBRE 2010

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di importo non inferiore a 25.000 euro per l'anno 2010 e a 3.000 euro per l'anno 2011.

In altre parole gli agenti e rappresentanti di commercio saranno obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2011 una comunicazione telematica nella quale riporteranno tutte le operazioni IVA di importo unitario non inferiori a 25.000 euro effettuate nell'anno 2010.

Dal 2012, entro il 30 di aprile di ogni anno, gli agenti e rappresentanti di commercio dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate il riepilogo delle operazioni IVA di valore unitario non inferiore a 3.000 euro effettuate nell'anno precedente. Quindi ad esempio entro il 30 aprile 2012 trasmetteremo il riepilogo delle operazioni IVA effettuate nell'anno 2011.

Smentendo quindi nei fatti una volta di più l'intenzione di semplificare gli adempimenti fiscali dei contribuenti, viene in pratica reintrodotta una sorta di elenco clienti e fornitori che era stato abolito alcuni anni or sono, proprio allo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti del contribuente.

Illustriamo ora nel merito il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, pubblicato con il prot. n. 2010/184182 datato 22 dicembre 2010, recante: "Obbligazione di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3mila euro".

Il provvedimento in esame dà attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che introduce l'obbligo per i titolari di partita IVA di segnalare le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro per l'anno 2011 (ovvero di 3.600 euro per le cessioni e le prestazioni non soggette all'obbligo di fatturazione).

Lo stesso provvedimento prevede, inoltre, l'obbligo di comunicare telematicamente le operazioni effettuate nell'anno 2010 di importo non inferiore a 25.000 euro.

Detti obblighi derivano dalla necessità per l'Agenzia delle Entrate di monitorare l'effettiva capacità contributiva dei soggetti interessati da operazioni rilevanti, ai fini di possibili accertamenti fiscali.

Si evidenziano di seguito i principali contenuti del provvedimento.

Oggetto della comunicazione

L'obbligo di comunicazione si applica a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei tremila euro, al netto dell'imposta applicata. Questa soglia è però elevata dal Provvedimento in esame a 3.600 euro, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.

Con l'intenzione di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti (previsione stabilita dalla norma stessa) e tenendo conto del ritardo con cui il provvedimento è stato emanato, specifici limiti vengono stabiliti per le comunicazioni relative al periodo d'imposta 2010.

Per il 2010, infatti, la comunicazione è limitata alle sole operazioni tra imprese, ossia operazioni soggette all'obbligo di fatturazione (c.d. operazioni business to business - B2B) il cui importo è pari o superiore a 25.000 euro.

Tabelle riassuntive Periodo di imposta 2010	
Operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro fatturabili	Obbligo di comunicazione
Operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro non fatturabili	Non obbligo di comunicazione

corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore ai tremila euro; per i contratti tra loro collegati va considerato, ai fini della comunicazione dell'operazione, l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione

I contribuenti non dovranno presentare la comunicazione per le operazioni già monitorate dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare di:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633 del 1972;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973;
- operazioni IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura se effettuate fino al 30 aprile 2011;

Elementi da indicare nella comunicazione

Per ciascuna cessione o prestazione nella comunicazione vanno indicati:

- a) l'anno di riferimento;
- b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita; il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);
- d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

Una specifica disposizione è prevista dal provvedimento per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione: il committente o il commissionario, per tali operazioni, è tenuto a fornire, ai fini della compilazione, i seguenti dati:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Termini e modalità per la comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata telematicamente, aggregata per anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

Solo per il periodo d'imposta 2010 la comunicazione può essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

La trasmissione telematica dei dati può avvenire:

- direttamente dal contribuente, tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) per i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'art 3, c. 2-bis e 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore. Provvederemo a breve a trasmettere la modulistica predisposta per la comunicazione delle operazioni IVA all'Agenzia delle Entrate.